



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, nella causa iscritta al n. 212773/05 R.G.

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, V. G. Borsi 4, rappresentato e difeso dell'avv.

Giacomo Tartaglione per procura in atti (opponente);

E

INPGI, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35 rappresentato e difesa dall' avv. Paolo Boer (parte opposta);

**GEST Line spa-contumace-**

All'udienza del giorno 20-9-05 ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge l'opposizione;

condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 1300,00 .

IL GIUDICE

## Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16/6/2005 conveniva in giudizio l'Inpgi e la GEST LINE spa, Commissario Governativo, Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Caserta per sentire dichiarare l'illegittimità della cartella n. 02802820040038027782000 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 738,05 oltre spese e accessori, a titolo di omissioni contributive.

A fondamento della domanda l'opponente, oltre a eccepire la nullità della cartella in quanto mancante delle causali specifiche dei contributi evasi, assumeva che la pretesa era infondata e comunque prescritta.

Si costituiva l'Inpgi chiedendo il rigetto dell'opposizione.

La Gest Line spa non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

## Motivi della decisione

Si osserva preliminarmente che l'opponente, senza contestare in realtà l'esistenza e l'entità del credito, ha eccepito la prescrizione quinquennale e la nullità della cartella che non indicherebbe le causali specifiche dei contributi evasi.

Ed invero non si comprende nemmeno in base a quale norma l'indicazione "non specifica" dei contributi dovrebbe rendere nulla la cartella.

In ogni caso il debito fatto valere dall'Inpgi si riferisce a contributi (contributo soggettivo, contributo integrativo e contributo di maternità) e connesse sanzioni ed interessi per il 1996.

Pertanto il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto dalla lettera prot. N. 034128 del 20.7.99 (contenente il prospetto riepilogativo del credito con il calcolo delle somme dovute e restituito

all'istituto con sottoscrizione per accettazione e presa visione in data 4.8.99, prot. in entrata n. 31404 (docc. 2 e 3 della produzione dell'Inpgi) e dalla successiva richiesta di pagamento dell'11.6.2002, prot. n. 10424, che contiene l'espressa indicazione "la presente ha valore anche ai fini interruttivi della prescrizione" (doc. 4).

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (per tutte Cass. n. 7181/96 e n. 9861/98) ai fini dell'interruzione della prescrizione è normalmente sufficiente provare di avere spedito la lettera raccomandata anche in mancanza dell'avviso di ricevimento.

Si deve poi considerare che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali (Cass. 29 luglio 1994 n. 7130; Cass. 23 agosto 1990 n. 8621). Si deve ancora aggiungere che l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni, nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (vedi anche Cass. n. 12078/2003).

Il testo della cartella contiene poi tutte le indicazioni necessarie ai fini dell'identificazione del credito e quindi la causale ("Tributi coattivi previdenziali"), il dettaglio delle singole voci (indicate nel capo titolato "descrizione"), il numero di ruolo e la data in cui esso è stato reso esecutivo.

Dalla cartella risulta altrettanto chiaramente l'indicazione degli interessi e dell'anno di riferimento.

Per le esposte ragioni l'opposizione deve quindi essere respinta.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei rapporti tra l'opponente e l'Inpgi.

Sussistono invece giusti motivi per compensare le altre spese.

Roma 20.9.2005

**Il Giudice**